COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA

REG. GEN. N. 318 **REG. SERV. N. 110**

DEL 13.11.2023

Oggetto: Liquidazione imposta irrogazione delle sanzioni relativa al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 161/2021.

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Sindaco n.2 in data 15.06.2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del settore "Amministrativo" e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2013/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. n. 22 del 20.09.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2021/001/DI/000000161/0/001 di € 1.408,75 notificato a questo Ente dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza, relativo al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 161/2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta imposta di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni a favore dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza in quanto riferita a Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari;

VISTO l'art. 37 del D.P.R. 131/1986 ai sensi del quale: " Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, ..., sono soggetti all'imposta (di registro) ....";

L'art. 91 del c.p. c. il quale stabilisce sostanzialmente il principio generale che le spese di giustizia seguono la soccombenza;

ACCLARATO CHE tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia, laddove diverso è il regime dei tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e quindi indipendentemente dall'uso che ne venga fatto in giudizio;

Atteso che in ragione della solidarietà passiva, al fine di evitare procedure esecutive, si rende necessario il pagamento dell'imposta relativa al Decreto in oggetto, esercitando azione di regresso, verso il coobbligato comune di Corigliano- Rossano (CS) in solido, per il recupero del totale della spesa complessiva, giusta compensazione disposta;

RITENUTO necessario pertanto procedere al pagamento della suindicata somma al fine di evitare la successiva iscrizione a ruolo con ulteriore aggravio di spese;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. IMPEGNARE, per i motivi e le causali in narrativa indicati, la somma di € 1.408,75 sul cap. 60050 del Bilancio di previsione 2023/2025 relativo al corrente esercizio finanziario;
2. LIQUIDARE, mediante F24 la somma di € 1.408,75 in favore di Agenzia delle Entrate di Cosenza, come da avviso di liquidazione dell'imposta irregolare delle sanzioni;
3. DI DARE ATTO che la spesa trova imputazione sull'impegno che si assume col presente atto, cap. 60050 del Bilancio di previsione 2023/2025;
4. di dare atto che sarà esercitata azione di regresso nei confronti del coobbigato comune di Corigliano-Rossano (CS) in solido al fine di recuperare il totale delle somme di cui al predetto avviso;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D.lgs 267/200;

Il Responsabile del servizio
(Dott.ssa Ivana Fusaro)

Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 legge 267/2000)

Mzus 5PP del 18-11-2023

Il Responsabile Finanziario
(Rag. Angelo Loricchio)

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile alla Pubblicazione
(Anna Conforti)